



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore CONSIGLIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 DICEMBRE 2015

Abrogazione dell’articolo 21 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215,
in materia di riscossione dei contributi di bonifica

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 21 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, recante norme per la bonifica integrale, stabilisce che «I contributi dei proprietari nella spesa di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica costituiscono oneri reali sui fondi dei contribuenti e sono esigibili con le norme ed i privilegi per l'imposta fondiaria, prendendo grado immediatamente dopo tale imposta e le relative sovrimposte provinciali e comunali. Alla riscossione dei contributi si provvede con le norme che regolano l'esazione delle imposte dirette». Si tratta di una disposizione che «privilegia» - come testualmente

recita la disposizione stessa - i consorzi di bonifica e i contributi da essi pretesi, quasi si trattasse di imposte dirette a favore dello Stato e non, invece, di contributi a favore di organismi la cui stessa natura è stata variamente definita e inquadrata.

Per evidenti ragioni di eguaglianza, si impone l'abrogazione del citato articolo 21, che consente di esigere il pagamento dei contributi di bonifica a mezzo di ruoli immediatamente esecutivi approvati dagli stessi consorzi. Trattandosi di disposizione ininfluente per il bilancio dello Stato, non necessita di alcuna copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 21 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, è abrogato.

